

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22-ter DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2010, N. 240**

(approvato con Deliberazione n. 6/2026/CA nella riunione n. 9 del 16 marzo 2026)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 – Durata degli incarichi di ricerca

Articolo 3 – Modalità di selezione

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 4 – Attivazione delle procedure di selezione

Articolo 5 – Bando di selezione

Articolo 6 – Commissione esaminatrice

Articolo 7 – Requisiti di partecipazione

Articolo 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni

Articolo 9 – Termine del procedimento

Titolo III – DISCIPLINA DELL’INCARICO DI RICERCA

Articolo 10 – Il contratto di incarico di ricerca

Articolo 11 – Incompatibilità e non cumulabilità

Articolo 12 – Disciplina dell’incarico di ricerca

Articolo 13 – Proroga e rinnovo dell’incarico di ricerca

Articolo 14 – Cause di cessazione dell’incarico di ricerca

Articolo 15 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'ENEA può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un/una tutor, a giovani studiosi/e in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai/alle titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito denominati "incaricati/e".

Articolo 2 – Durata degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca, anche se conferiti da istituzioni differenti, hanno la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni anche non continuativi.
2. Il termine massimo di tre anni è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 3 – Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure che prevedono la valutazione comparativa delle candidature e che assicurano la pubblicità degli atti.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi nonché nell'ambito del consorzio di partner costituito per specifici progetti di ricerca, il conferimento può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'ENEA con le modalità previste nel presente regolamento, anche in modo diretto, mediante avvisi pubblicati nel sito internet ENEA ai fini della raccolta

delle manifestazioni di interesse. In questi casi, su indicazione del/della Responsabile scientifico/a del progetto di ricerca, l'incarico è conferito direttamente al/alla candidato/a con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso in quanto maggiormente qualificato rispetto a tutte le candidature, motivando la scelta sulla base di un giudizio complessivo. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet ENEA.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 4 – Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale per il finanziamento degli incarichi di ricerca, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'ENEA e tenuto conto dei vincoli di legge. L'attivazione degli incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, sulla base di bandi competitivi, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare:
 - a) il numero degli incarichi di ricerca oggetto di attivazione;
 - b) il programma di ricerca a cui è collegato ciascun incarico di ricerca;
 - c) il/la Responsabile della ricerca a cui è affidato ciascun programma di ricerca ("tutor");
 - d) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo disciplinare;
 - e) la struttura di afferenza e la sede di svolgimento delle attività di ricerca;
 - f) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare i costi degli incarichi;
 - g) l'indicazione della copertura finanziaria;
 - h) l'importo del trattamento economico annuo lordo omnicomprendivo relativo a ciascun incarico di ricerca, definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, sulla base di quanto stabilito con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca circa il trattamento economico minimo. Tale importo è al netto degli oneri a carico dell'ENEA ed è attribuito all'incaricato/a in rate mensili. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni possono prevedere un trattamento economico in deroga al suddetto importo minimo, stabilito dall'ente finanziatore.

Articolo 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, adottato con Determinazione del/della Responsabile dell'unità interessata salvo contratti destinati alle Direzioni centrali per i quali si provvederà con Determinazione del/della Direttore/Direttrice Generale, deve contenere:

- a) la tipologia contrattuale e il numero delle posizioni per le quali viene indetta la procedura selettiva;
- b) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico di ricerca;
- c) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo disciplinare;
- d) l'unità di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
- e) la durata dell'incarico di ricerca;
- f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- g) le modalità di selezione;
- h) i requisiti per la partecipazione;
- i) i criteri di valutazione, con indicazione dei relativi punteggi massimi attribuibili e del punteggio minimo complessivo considerato necessario per considerare superata la selezione;
- j) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 (due) e 5 (cinque), che può essere allegato alla domanda di partecipazione ai fini della valutazione;
- k) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e il termine di scadenza, indicati a pena di esclusione;
- l) la data, l'ora e le modalità di convocazione dei/delle candidati/e all'eventuale colloquio pubblico nonché demandare alla Commissione esaminatrice di stabilire un punteggio minimo acquisito alla valutazione dei titoli per l'ammissione al colloquio;
- m) il nominativo del/della Responsabile del procedimento.

2. Il bando è pubblicato all'interno della sezione Opportunità del sito istituzionale ENEA, nonché reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione europea.

3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni non è inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale.

Articolo 6 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è composta, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti esperti/e nella materia, di cui uno con funzione di Presidente nonché da un membro di segreteria e da eventuali supplenti scelti/e tra:
 - a) ricercatori/ricercatrici o tecnologi/tecnologhe dell'ENEA o di altri enti di ricerca, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando;
 - b) professori/professoressse o ricercatori/ricercatrici dell'Università, di cui almeno una unità inquadrata nell'area scientifica affine al progetto di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominate anche persone in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale;
 - c) esperti/e nelle materie oggetto del bando.
2. Non possono far parte della Commissione esaminatrice coloro che:
 - a) siano stati/e condannati/e, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come disciplinato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolamentato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge citata con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione esaminatrice;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione esaminatrice;
 - d) risultino coautori/coautrici con uno/a o più candidati/e, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni allegate alle domande di partecipazione ai fini della valutazione.
3. La Commissione esaminatrice è nominata con Determinazione del/della Responsabile dell'unità interessata salvo incarichi destinati alle Direzioni centrali per i quali si provvederà con Determinazione del/della Direttore/Direttrice Generale.
4. Ogni componente della Commissione esaminatrice deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non trovarsi nelle situazioni previste al comma 2 del presente articolo.

5. La Commissione esaminatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute e il colloquio con i/le candidati/e.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione esaminatrice.

Articolo 7 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure selettive i/le candidati/e italiani/e o stranieri/e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, siano in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Il titolo di studio conseguito all'estero può essere riconosciuto equivalente dalla Commissione esaminatrice al solo fine della partecipazione alla procedura selettiva.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima Legge;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di coniugio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 76/2016, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolamentato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge citata, con il/la tutor a cui risulti destinato/a l'incaricato/a.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento dal/dalla Responsabile del procedimento, e notificata all'interessato/a.

Articolo 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle candidature tramite esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed è volta a valutare l'idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca. Tale valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate sulla base dei seguenti criteri, dettagliati dalla Commissione esaminatrice nella prima riunione e pubblicati sul sito istituzionale:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;

- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte dai/dalle candidati/e, nonché delle eventuali esperienze lavorative dei/delle medesimi/e in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico;
- c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegare alla domanda di partecipazione rispetto al programma di ricerca oggetto dell'incarico.

2. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo è eventualmente integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere. I punteggi all'esito della valutazione di cui al comma 1 devono essere resi noti ai/candidati/e prima dello svolgimento del colloquio almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello stesso.

3. Il bando può demandare alla Commissione esaminatrice la facoltà di fissare un punteggio minimo per l'accesso al colloquio pubblico.

4. La valutazione e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione esaminatrice devono risultare da apposito verbale conservato agli atti dell'ENEA.

5. Al termine delle operazioni di selezione la Commissione esaminatrice forma la graduatoria finale secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun/ciascuna candidato/a in sede di valutazione e di colloquio pubblico. In caso di parità di punteggio, la preferenza è riconosciuta al/alla candidato/a più giovane. Nell'ipotesi in cui i candidati abbiano la medesima età, la preferenza è riconosciuta al/alla candidato/a appartenente al genere meno rappresentato tra i/le partecipanti alla selezione.

Articolo 9 - Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito con un numero massimo di cinque candidati/e per posizione a bando, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina. Su proposta motivata del/della Presidente della Commissione può essere concessa dal/dalla Responsabile dell'unità interessata una proroga di ulteriori tre mesi.

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il/la Responsabile dell'unità interessata, salvo incarichi destinati alle Direzioni centrali, per i quali il/la Direttore/Direttrice Generale provvederà alla revoca della nomina, con propria Determinazione.

3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Determinazione del/della Responsabile dell'unità interessata, ad eccezione degli incarichi destinati alle Direzioni centrali per i quali provvederà il/la Direttore/Direttrice Generale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione esaminatrice. La Determinazione di approvazione degli atti è pubblicata sul sito istituzionale dell'ENEA, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria.
4. In caso di rinuncia da parte del/della candidato/a selezionato/a prima della sottoscrizione del contratto si può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. Entro un anno dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca o di un progetto analogo, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati/e utilmente collocati/e in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposti deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione previa istruttoria del/della Responsabile dell'unità interessata.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato/a non superiore ad ulteriori trenta giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato/a è considerata rinuncia all'incarico e causa di decadenza dalla graduatoria.

Titolo III – DISCIPLINA DELL'INCARICO DI RICERCA

Articolo 10 – Il contratto di incarico di ricerca

1. L'ENEA, all'atto della stipula del contratto individuale di incarico di ricerca, invita l'interessato/a a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente. L'incarico è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e il termine finale dell'incarico;
 - b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;
 - c) le attività di assistenza alla ricerca e ogni ulteriore specificazione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;

- e) il/la Responsabile scientifico/a del progetto di ricerca (“tutor”) di riferimento;
- f) l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l’indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 Codice civile;
- h) i diritti e i doveri relativi alla posizione, in particolare gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l’impegno a predisporre una relazione periodica secondo le indicazioni del/della tutor e al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento vigenti in ENEA;
- l) l’impegno a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (ENEA) nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81) e nella Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia alla sezione “Amministrazione Trasparente”;
- m) l’impegno a rispettare, qualora l’interessato/a frequenti i centri di ricerca ENEA, tutte le norme di accesso e di sicurezza vigenti all’interno dei centri stessi.

3. Il contratto di incarico di ricerca è sottoscritto dall’incaricato/a e dal/dalla Responsabile dell’unità interessata, salvo che per le Direzioni centrali per le quali provvede il/la Direttore/Direttrice Generale.

4. In caso di recesso il trattamento economico viene corrisposto fino all’ultimo giorno di attività.

Articolo 11 – Incompatibilità e non cumulabilità

1. L’incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all’estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

2. L'incarico di ricerca non è compatibile né cumulabile con assegni di ricerca anche presso altri enti pubblici di ricerca o Atenei, contratti stipulati ai sensi degli artt. 22, 22-ter e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'ENEA o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 12 – Disciplina dell'incarico di ricerca

1. L'incaricato/a svolge esclusivamente attività di assistenza alla ricerca oggetto del contratto di incarico di ricerca sotto la supervisione del/della tutor di riferimento.
2. L'incarico di ricerca non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'ENEA né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. L'incaricato/a è sottoposto/a ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a carico dell'ENEA e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. In caso di richiesta di incarichi extra-istituzionali, si pronuncia il/la Responsabile dell'unità interessata, salvo che per le Direzioni centrali per le quali provvede il/la Direttore/Direttrice Generale, acquisito il parere del/della tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico esterno con le attività di ricerca.
5. La violazione da parte dell'incaricato/a degli obblighi derivanti dai codici di comportamento vigenti potrà essere considerata come causa per la revoca dell'incarico.

Articolo 13 – Proroga e rinnovo dell'incarico di ricerca

1. La proroga e il rinnovo degli incarichi di ricerca sono disposti dal/dalla Responsabile dell'unità interessata salvo che per le Direzioni centrali per le quali provvede il/la Direttore/Direttrice Generale, sentito il/la tutor, nell'ambito della disponibilità di bilancio e per motivate nuove esigenze connesse all'attività di ricerca, tenuto conto delle condizioni e dei vincoli di durata previsti dall'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 14 – Cause di cessazione dell’incarico di ricerca

1. La cessazione dell’incarico di ricerca è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. L’incaricato/a può recedere dal contratto prima della scadenza del termine dando un preavviso non inferiore a trenta giorni, salva la possibilità del/della tutor di autorizzare per iscritto un termine di preavviso inferiore. In caso di mancato preavviso, l’ENEA tratterà all’incaricato/a un importo corrispondente al trattamento economico per i giorni di preavviso non rispettati.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di selezione.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione sia la mancata approvazione della stessa da parte del/della tutor.
5. L’ENEA ha il diritto di recedere con effetto immediato dal contratto, senza obbligo di preavviso, con atto del/della Responsabile dell’unità interessata, salvo che per le Direzioni centrali per le quali provvede il/la Direttore/Direttrice Generale, sentito il/la tutor, ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - l’incaricato/a non adempia agli obblighi in tema di incompatibilità;
 - l’incaricato/a non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento e dal contratto, ove non inizi l’attività secondo le modalità indicate dal/dalla tutor;
 - valutazione negativa da parte del/della tutor.

Articolo 15 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. All’incaricato/a è corrisposto, per tutta la durata dell’incarico, un trattamento economico indicato nel bando di selezione, definito in ragione dell’articolo 4, comma 2, lettera h) del presente regolamento.
2. Il trattamento economico annuo lordo è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti ed è attribuito in rate mensili posticipate di pari importo.
3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 con iscrizione alla Gestione Separata INPS a cura dell’incaricato/a entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, in materia di astensione obbligatoria

per maternità, le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007), e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'ENEA fino a concorrenza dell'intero importo mensile spettante per l'incarico di ricerca.

4. L'ENEA provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ENEA ed entra in vigore dalla data stessa della sua pubblicazione con apposita Circolare sul sito IntraENEA.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.